

Maurizio Manzin

Le narrazioni della pandemia.

*Comunicazione giuridica e regolamentazione dell'emergenza:
il caso italiano*

Abstract: The article addresses some aspects of special relevance for the legal-political theory, as they emerged during the pandemic period (2020-2021) in Italy. In particular, our choice has been determined by the way in which the public communication of the measures taken by the Italian government was carried out; by its narrative and logical-argumentative schemes; by the reaction which aroused in social media; by the language used; by the epistemological profile of the justifications; by their implications in the field of fundamental rights, democratic exercise, the rule of law and the theory of sources. In the first part of the article (paragraphs 2-5), observations are formulated on the novelties highlighted by public communication during the most acute phases of the emergency, such as the intensive use of visual argumentation, the polarization of public debate, the “militarization” of language and a set of arguments that can be classified as fallacies and cognitive biases. Paragraph 6 explores the question of expert opinions and the role of science, stressing in the prevailing narratives the re-emergence of a sort of old positivistic scientism that was believed to have dissolved in the post-modern age. The second part (paragraphs 7-8) addresses the issue of the friction between the rule of law and the limitation of fundamental rights caused by the state of exception, in turn justified by the health emergency, putting forward the hypothesis of the fragility of contemporary democracies as a contributing cause of such phenomenon. Paragraphs 1 and 9 are respectively an introduction and a concise conclusion to the discussion.

Keywords: Argumentation – Democracy (crisis of) – Covid-19 – Exception (state of) – Pandemic – Rhetoric – Science

Indice: 1. Premessa. 2. Narrazioni del Covid-19 ed uso delle immagini. 3. La battaglia delle narrazioni: polarizzazione e isolamento. 4. “Militarizzazione” del linguaggio e gestione della paura. 5. *Bias* cognitivi e fallacie logiche. 6. La scienza con la “s” maiuscola. 7. Democrazia, libertà e salute. 8. Libertà, diritto e stato d’eccezione. 9. Conclusioni.

1. Premessa

Dal punto di vista della teoria della comunicazione, il “virus di Wuhan” ha rappresentato un formidabile *case study*. La sua diffusione subitanea e globale, le iniziali incognite sulla sua natura e gravità, la difficoltà di arginarlo efficacemente hanno messo a dura prova i sistemi normativi delle “democrazie comunicative” occidentali, costrette – in misura minore o (come nel caso dell’Italia) maggiore – a

una contrazione senza precedenti delle libertà individuali in nome della sicurezza sanitaria. Sin dai primi momenti, tuttavia, alla cruda *realtà* di un bacillo contagioso e mutevole, dell'impreparazione delle strutture mediche pubbliche, dell'inadeguatezza dei quadri normativi e delle misure di contenimento, si è sovrapposta la *rappresentazione* degli eventi, elemento-chiave per la giustificazione delle scelte operate da governo e amministrazioni locali in condizioni non previste (e non normate) di emergenza. Nella comunicazione pubblica istituzionale, il ruolo assunto dalla narrazione mediatica si è rivelato cruciale al fine di orientare le condotte della cittadinanza, prima e più ancora che per informarla¹. Allo stesso tempo, a una narrazione ufficiale *top-down* gestita dalle fonti governative e dai media più allineati, si sono contrapposte le narrazioni *bottom-up* dei (pochi) media dissenzienti e dei (molti) soggetti privati attivi sulla rete internet attraverso i *social media*². Si è così assistito a infinite logomachie, in cui l'uso dell'argomentazione – e della retorica in particolare – è stato dominante³. Narrazione ufficiale da una parte e narrazioni dissenzienti dall'altra si sono date battaglia, in una cornice pressoché manichea (o di qua o di là: *tertium non datur*), con rischi di conseguente compressione della razionalità discorsiva. Una situazione forse non nuova nella sostanza, ma dalle forme inusitatamente pervasive ed estese: “[n]ella moltitudine di interventi sui media si ritrovano tutti gli ingredienti tipici delle epidemie: accuse, complotti, strumentalizzazioni, interessi oscuri, pochi che provano a tranquillizzare troppo e molti che pretendono collaborazione e razionalità di fronte a scenari complessi (che nessuno riesce a conoscere in modo esaustivo)”⁴.

Quest'invitante intreccio di temi legati alla normazione, alla comunicazione pubblica, allo stato d'eccezione, alla libertà, all'integrità fisica, all'argomentazione⁵ e, più in generale, ai discorsi della politica e del diritto, non poteva non richiamare l'attenzione degli studiosi della regolazione sociale: da qui l'idea di dedicare un numero di questa rivista all'"evento Covid-19", pur immaginando le insidie insite nell'affrontare un plesso di questioni ancora *in fieri*, e in quanto tali, per la loro mobilità, di difficoltosa collocazione sul vetrino da microscopio dell'analisi filosofico-giuridica e politica.

Nella *call* che ha preceduto la raccolta e la selezione dei contributi di seguito pubblicati erano stati proposti alcuni sintetici spunti di riflessione, non privi di qualche nota di garbata provocazione, che saranno ora ripresi in questo breve articolo introduttivo. Il suo scopo è unicamente quello d'invitare alla lettura dei diversi saggi che compongono questo numero della Rivista – articoli in cui autrici

1 Sulla effettiva competenza dei *media experts* in tema di epidemiologia, cfr. Gandini and Miconi 2022: 49-66.

2 Cfr. inter al. Scaglioni and Sala 2020.

3 Fra le conseguenze dell'inasprimento dei rapporti individuali nelle forme comunicative, si può annoverare anche l'aumento della litigiosità in sede civile, amministrativa e penale: un tema a cui è dedicato Cassatella, Dalla Bontà and Mattevi 2021.

4 Bianchi and Cori 2020.

5 Cfr. l'ampia e recente collettanea: Oswald, Lewiński, Greco and Villata 2022, (e segnatamente la loro introduzione: 1-13).

ed autori hanno indagato a raggiera il nostro caso di studio, da angoli prospettici e sulla base di competenze (volutamente) non del tutto omogenei.

Le righe che seguono non hanno, ovviamente, alcuna pretesa di fornirne un'interpretazione autentica, la quale rimane materia di piena libertà ermeneutica.

2. Narrazioni del Covid-19 ed uso delle immagini

Non può sorprendere che la comunicazione pubblica abbia assunto un ruolo chiave nella complessa gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Esigenze di rapidità ed urgenza, in vista delle decisioni da assumere a causa della fulminea diffusione del virus, si sono imposte con facilità inaspettata sulle fisiologiche lentezze della catena decisionale e, soprattutto, della macchina amministrativa preposta a renderne operative le deliberazioni (questa, largamente imprevedibile, *facilità* rappresenta uno dei numerosi aspetti della "guerra" al Covid-19 in aperta controtendenza rispetto a previgenti e consolidati abiti mentali). Indotto da queste pressanti esigenze, l'utilizzo della comunicazione brachilogica tipica dei *social media* ha subito una vera e propria ufficializzazione, rafforzata e consacrata dal crescente ricorso (dopo una pittoresca parentesi di autocertificazioni cartacee) a dispositivi mobili ed *app*: strumenti, questi, particolarmente adatti a capillarizzare le informazioni e le relative disposizioni governative destinate alla cittadinanza⁶. Alla comunicazione celere si è ben presto associato l'uso di strategie argomentative "visuali", basate su pittogrammi e scene di severo impatto emotivo, spesso realizzate con la tecnica del filmato *urban style*, ossia eseguito mediante la fotocamera dei telefoni cellulari.

Circa i primi, tutti ricorderanno l'apprestamento generalizzato di una cartellonistica "educativa" sulle procedure da adottare per limitare la diffusione del contagio: il famoso "decalogo" sull'igiene delle mani, sul "distanziamento sociale" (termine curiosamente ossimorico)⁷ e sull'uso delle mascherine chirurgiche. La capacità di sintesi, l'immediatezza percettiva e l'universalità dei simboli iconici sono state preferite alle forme macrologiche della spiegazione, proprio come si fa per regolare il traffico con semafori e segnali stradali, poiché in tutti questi casi la contrazione dei tempi e la necessaria tempestività delle azioni e delle reazioni s'impongono sulla più "lenta" razionalità discorsiva⁸. Si tratta di modalità argomentative, e prima ancora cognitive, indagate dagli studiosi della cd. *visual argumentation*, secondo i quali il ragionamento persuasivo si avvale di linguaggi che mantengono una struttura inferenziale (ossia logica) anche senza l'uso di segni legati alla verbalità orale o scritta, ovvero con un uso sintatticamente ridotto al minimo indispensabile⁹.

Circa le seconde (le scene impattanti), l'orientamento prevalente si è concretizzato nella scelta di rappresentazioni atte a generare *paura* (come polarità negati-

6 V. esempl. il caso analizzato in Tomasi 2022b.

7 V. le considerazioni nel merito di Gazzolo 2022.

8 Cfr. Kanhehan 2017.

9 Sulla struttura retorica della comunicazione giuridica durante la pandemia, ivi compreso l'uso delle immagini, cfr. Puppo, Corradi and Zoppellari 2022.

va), oppure a suscitare *ammirazione* (come polarità positiva). Tutti probabilmente ricordano le famose immagini dei camion di Bergamo con il loro triste carico di feretri, o la foto dell’infermiera esausta con ancora indosso il suo *Tyvec* dopo l’ennesimo *tourbillon* di ricoveri nel reparto di terapia intensiva. Il *no* alle conseguenze di qualsiasi tipo di riluttanza alle misure imposte, e il *si* all’azione di contenimento disposta dalle autorità, rappresentano la ‘versione Covid-19’ del celebre binomio “bastone-carota”, largamente noto, oltre che agli esperti di psicologia sociale e di politica, agli stessi giuristi, avvezzi a studiarne natura e applicazione nella forma delle sanzioni e degli incentivi. Nel primo caso – il “bastone” – l’inferenza pratica che predica la condotta era giustificata dall’argomento patetico (nel senso del *pathos* investigato da Aristotele nella *Retorica*) della *paura* per la sofferenza e la morte. Nel secondo caso – la “carota” – l’inferenza era giustificata dall’argomento, nuovamente patetico, della *fiducia* verso l’azione di governo. Secondo gli studiosi, in entrambi i casi si tratterebbe di un’argomentazione visuale di tipo “ostensivo”, riassumibile nella formula:

<Guarda [imperativo] *p*, dunque *q*>

Nel nostro caso, schematizzando:

<Guarda il corteo di bare>, oppure <Guarda l’infermiera esausta>

Warrant: sono effetti del contagio da Covid-19, per evitare il quale le autorità hanno emanato disposizioni vincolanti.

Dunque:

(1) non violare tali disposizioni, perché hai *paura* della morte, tua o altrui; e/o

(2) non violare tali disposizioni, perché hai *fiducia* nelle autorità¹⁰.

Dal punto di vista della teoria retorica qui adottata¹¹, nessuna delle due espressioni patetiche (la paura o la fiducia, collegate alle immagini *p*) costituisce un elemento irrazionale del processo argomentativo. Inoltre, come è stato opportunamente sottolineato, “the use of images, during the pandemic period, has become a political-normative technique, *which is never a neutral tool*, but is always subject to interpretation and endowed with a notable rhetorical value”¹². Ossia, l’applicazione dell’argomento “visuale”, operata tanto nella comunicazione *lato sensu* politico-istituzionale quanto in quella *stricto sensu* giuridica, rimanda in via ermeneutica all’individuazione dei fini in base ai quali sia stata predisposta e dei mezzi a cui faccia riferimento, così come accade in qualsiasi ragionamento pratico e, maggiormente, in un contesto pubblico – un’*agora*. Non è dunque la strategia dell’impatto emotivo, implicato dalle dinamiche visuali, a determinare la razionalità o l’irrazionalità del processo argomentativo retorico, ma il grado di accettabilità tanto delle *ragioni* che stanno alla base della scelta strategica per questo tipo di comunicazione – “che non è mai uno strumento neutrale” –, quanto di quelle

10 Marraud 2016.

11 Per la quale cfr. Manzin 2014; Manzin 2018; Puppo 2019; Tomasi 2022.

12 Puppo, Corradi and Zoppellari 2022: 165 (cs. ns).

che sostengono le premesse (ad esempio, per quanto concerne le disposizioni sul “distanziamento sociale”: è vero che il distanziamento di un metro sia sufficiente a evitare il contatto con i *droplet*?)

Da ciò si comprende la fulminea divisione di campo suscitata nell'*agora* multi-forme dei *social media* dalle immagini utilizzate nella comunicazione istituzionale e para-istituzionale, e la conseguente ondata dei pro e dei contro, che di quelle immagini (e delle pratiche che se ne dovevano inferire) hanno fornito interpretazioni diverse, alla luce di diverse *ragioni* (o credute tali). Sviluppi di questo tipo sono, sino ad un certo grado, fisiologici nel dibattito pubblico; ad essi concorrono soprattutto due elementi: la *polarizzazione* e l'*isolamento*, di cui ora brevemente diremo.

3. La battaglia delle narrazioni: polarizzazione e isolamento

La polarizzazione, in quanto *species* del *genus* semplificazione, rappresenta, come vedremo ancora più avanti, una vera e propria mossa argomentativa (che chiameremo “del terzo escluso”). Essa affonda le sue radici nel tessuto psico-antropologico della comunicazione mediatica, che per sua natura tende ad evitare le strutturazioni complesse dei pensieri e dei discorsi, e di conseguenza a favorire gli schieramenti *aut aut*. Questa tendenza sembra essere collegata alla necessità dell'*impatto* cognitivo, il quale condiziona largamente la comunicazione mediatica. In effetti, una costruzione discorsiva complessa depotenzierebbe tale impatto, destinato alla generalità dei destinatari degli *speech act*, a causa di una stimolazione dei “pensieri lenti” largamente superiore rispetto a quella dei “pensieri veloci” (ragione ed emozione, com'è noto, hanno velocità diverse)¹³. Nella temperie post-moderna, poi, la polarizzazione si lega anche alle dinamiche dei sistemi democratici binari: in un quadro di “democrazia comunicativa” caratterizzato dalla tendenza a raggruppare la grande maggioranza delle opinioni in due partiti o coalizioni contrapposti, e a maggior ragione sotto la spinta dell'urgenza, l'organizzazione delle differenze in due identità semplici *A* e *non-A* rappresenta una conseguenza quasi inevitabile, ben esemplificata dall'espressione *in auge* “senza se se senza ma” (che, presa alla lettera, costituirebbe la mortificazione di ogni progresso in tutti i campi della ricerca).

L'isolamento, da parte sua, è uno dei fenomeni caratteristici implicati dal binomio individualismo-globalizzazione. Null'altro è, in effetti, quest'ultima, se non la versione secolarizzata dell'universalità: a una forma di gestione delle differenze basata sulla determinazione di un fondamento comune che, nella misura in cui è razionalmente (*episteme*) e fiduciarmente (*pistis*) riconosciuto, esprime un'identità nella diversità – l'universalità –, si preferisce, in età post-moderna, la non-forma delle molteplici individualità *superiorem non recognoscentes*, ossia un insieme indefinito di soggetti che non riconoscono alcun fondamento durevole atto a limitare la loro (cangiante) volontà. Nella società globalizzata, mentre tutto tende ad essere

13 Cfr. Kahneman 2017.

uguale (vedasi i “non-luoghi” dell’architettura contemporanea)¹⁴, allo stesso tempo tutti invocano l’intangibilità della differenza: un paradosso che conduce inevitabilmente all’isolamento, in forme che talvolta sfiorano la patologia psichiatrica. È notorio, in letteratura, l’esito di forme coercitive e prolungate di prigionia solitaria, a partire dal celebre Rapporto Biderman (1957)¹⁵ e dalla pubblicazione della *Chart of Coercion*, ricavata dalle torture psicologiche inflitte ai prigionieri di guerra dai Cinesi durante la guerra di Corea: isolamento, monopolizzazione dell’attenzione, debilitazione mentale e fisica, minacce di conseguenze negative e punizioni, concessioni occasionali, esibizione di onnipotenza e onniscienza, degradazione morale e materiale, obblighi assurdi¹⁶. Vi è stato chi, durante l’emergenza, ha provato ad accostarli alla situazione del *lockdown*, ricavandone un tetro parallelismo.

L’isolamento è, peraltro, un portato caratteristico della modernità, derivante, sul piano teoretico-gnoseologico, dalla dualizzazione cartesiana *io-mondo* e dai suoi sviluppi kantiani e idealisti. Non è arduo comprendere che un soggetto solitario ed autonomo, reclamante il “*right to be let alone*” e per il quale “*l’enfer, c’est les autres*”, sia facilmente preda di *bias* cognitivi quali la “visione a tunnel” e la conseguente concentrazione informativa (si cercano e si diffondono solo le informazioni coincidenti con la propria opinione, escludendo ogni possibile alternativa critica): una concentrazione ulteriormente favorita dalla “profilazione” degli utenti di internet e dagli algoritmi preposti alla *query* nella rete informatica.

L’evento del Covid-19 si è drammaticamente attagliato a tutti questi presupposti, accentuando l’isolamento individuale nelle forme drastiche del *lockdown* (il famoso “#iorestoacasa” con cui è stato annunciato dal capo del governo il DPCM del 9 marzo 2020) e incentivando la comunicazione attraverso i *social* e il loro pensiero-linguaggio brutalmente semplificato.

4. “Militarizzazione” del linguaggio e gestione della paura

La *paura*, come abbiamo detto, ha giocato un ruolo cruciale nelle strategie della comunicazione pubblica¹⁷, come del resto ci si aspetterebbe in una situazione di grave emergenza. Il ricorso deliberato ed esplicito a questo fattore emotivo altamente impattante – va però precisato – non è stato sfruttato in egual misura nei diversi ordinamenti (nel Regno Unito, ad esempio, la strategia mediatica della comunicazione istituzionale ha puntato piuttosto sul *trust* e sulla responsabilizzazione sociale)¹⁸. La connessione tra paura e poteri pubblici è un luogo arcinoto della teoria politico-giuridica, che risale quanto meno a Thomas Hobbes, e che oggi è variamente discusso sotto l’etichetta di “fobocrazia”. Con questo termine diversi

14 Sul parallelo tra architettura contemporanea e diritto ci siamo soffermati in Manzin 2019a.

15 Cfr. Biderman 1957.

16 Questa lista riproduce l’elenco indicato dalla *Chart of Coercion* (Biderman 1957: 619).

17 Vasta eco ha avuto, al riguardo, lo studio di Dodsworth 2021.

18 Centi Pizzutilli anno acc. 2020/2021.

osservatori tendono ad indicare, e in genere a stigmatizzare, l'attitudine "populista" e demagogica ad eccitare le masse per indirizzarle verso certi comportamenti (largamente istintivi), tesi a favorire richieste di restrizione dei diritti individuali. I destinatari di tali richieste sono di regola i governanti o gli organi legislativi, che gli 'impauriti' considerano eccessivamente tolleranti nei confronti di determinati fenomeni sociali (per esempio – e paradigmaticamente – in materia di migrazione). Nel caso del Covid-19, però, la leva della paura ha riguardato non già settori dell'opinione pubblica, ma, a rovescio, gli stessi organi governativi, che ne hanno fatto largo ricorso nella comunicazione delle misure emergenziali. In sostanza, i poteri pubblici si sono sostituiti ai comunicatori 'populisti' nella richiesta di compressione dei diritti.

Anche in questo caso, la globalizzazione e la pervasività "infodemica"¹⁹ della comunicazione si sono rivelati potenti veicoli di accelerazione e amplificazione dei processi, trasformando la paura nel pane quotidiano dell'informazione mediatica. Già abbiamo detto delle strategie *visual* legate alle immagini diffuse (le bare, le infermiere esauste); a queste si possono aggiungere altri espedienti, come ad esempio il martellante elenco dei contagi e delle vittime: un vero e proprio bollettino di guerra, che ogni sera il "commissario straordinario per l'emergenza" proponeva in *prime time* alla popolazione. E non a caso la guerra è divenuta, a tutti gli effetti, la metafora dominante nella psicologia collettiva. Dal punto di vista retorico, il linguaggio della pandemia ha attinto abbondantemente all'armamentario del lessico bellicistico: in qualche caso per richiamare la nazione ad episodi che nel passato hanno richiesto un impegno morale collettivo eccezionale (è stata la scelta del regno Unito, che ha evocato la seconda guerra mondiale e la lotta al terrorismo nell'Irlanda del Nord)²⁰, in altri casi per dipingere il virus come il nemico contro cui unirsi e combattere, surclassando l'appello all'etica della resistenza patriottica con lo stimolo alla sopravvivenza fisica. Il *frame* bellicistico ha avuto, fra le sue conseguenze, la criminalizzazione dei presunti fiancheggiatori del nemico, ancora e sempre secondo una rigida dualizzazione in cui il dissenziente, o semplicemente il dubitante, sono stati etichettati come "no-vax", "no-green pass", "negazionisti", "complottilisti" ecc.²¹, innescando nelle reti sociali un meccanismo di reciproci *hate speech*.

Della "militarizzazione" del linguaggio nel periodo pandemico si è occupata, in un interessante articolo, Francesca Piazza²², insegnandoci che lo schierarsi contro le analogie per quello che *non sono* rispetto al termine di paragone (la pandemia *non è* una guerra) ha poco senso, poiché la natura e la forza argomentativa della metafora consistono proprio in questa distanza²³. Espressioni come "guerra", "ne-

19 Cfr. Centorrino 2020.

20 Cfr. Centi Pizzutilli anno acc. 2020/2021: 50-67.

21 Illuminante al riguardo lo studio di Girard 1987. V. anche le considerazioni della scrittrice Tamaro 2022.

22 Piazza 2020.

23 L'uso delle metafore nell'argomentazione è stato oggetto di studio sin dagli albori della cd. "svolta argomentativa" (1958), con l'opera di Perelman and Obrechts-Tyteca L. 1966: 420-432.

mico”, “trincea”, “eroi”, “arma”, “coprifuoco”, “piano Marshall”, “mobilitazione” ecc. hanno un’incidenza retorica che non si ricava dalla quantità di elementi in comune fra una guerra guerreggiata e una pandemia, ma dalla capacità di spingere i destinatari degli atti linguistici a certe decisioni e alle collegate condotte. L’adeguatezza della metafora, insomma, non si misura in assoluto, ma a seconda dell’uditorio e del contesto. Lo stimolo della paura può indurre ad atteggiamenti aggressivi e fortemente divisivi (la logica amico/nemico che tende a colpire i collaborazionisti/untori), così come a organizzare razionalmente gli atti ‘difensivi-offensivi’ verso la minaccia del contagio. Ciò significa che, dal punto di vista della regolazione politica e giuridica, il problema non è rappresentato dal tipo di lessico utilizzato, quanto dagli scopi che lo hanno orientato e dai risultati che si sono ottenuti²⁴.

Così, nel nostro caso, se fra gli scopi vi era quello di limitare la discussione pubblica, additare al disprezzo i dissenzienti (tecnica del *blaming*) o, peggio ancora, rafforzare posizioni di potere rendendole opache al giudizio di cittadini ed elettori, ebbene, l’uso delle metafore belliciste non potrà che essere biasimato. Lo stesso se i risultati conseguiti, ancorché ispirati da scopi approvabili, siano stati l’odio sociale, la protervia dei potenti o qualche indebito arricchimento. Invero, a guardare il campo delle regole democratiche e dei diritti costituzionalmente protetti, nel corso della battaglia contro il virus si è contata più di qualche vittima e diversi feriti più o meno gravi – tanto per rimanere nel linguaggio militare.

La comunicazione pubblica che utilizzi retoricamente la paura non è dunque, per se stessa, indice sicuro di “fobocrazia”, poiché si tratta di un uso complementariamente strutturale nei processi argomentativi basati su *ethos*, *pathos* e *logos*, i cui dosaggio e durata sono dettati dalle condizioni concrete del contesto e dell’uditorio percipiente (come ha indelebilmente insegnato Aristotele). Altri sono gli indizi che occorre cercare, per collegare causalmente i *topoi* della paura a una regolazione sociale deliberatamente restrittiva e finalizzata a dinamiche autoritarie e antidemocratiche: sotto questo profilo, l’analisi argomentativa e linguistica dei discorsi pubblici può essere considerata un termometro utile, ma non sufficiente.

5. Bias cognitivi e fallacie logiche

L’analisi della comunicazione pubblica nel periodo dell’emergenza sanitaria ha, naturalmente, risvolti di natura non semplicemente sociologica e politica: essa può estendersi a campi quali la logica, la linguistica (lo abbiamo appena visto con le metafore) e le scienze psicologiche e cognitive. A questo riguardo, è certamente interessante uno studio pubblicato dall’autorevole *Journal of American Medical Association*²⁵, nel quale sono stati evidenziati alcuni *bias* che avrebbero afflitto i

24 Non è certamente un caso, per quanto attiene specificamente agli studi della regolamentazione penale, che i curatori Lacchè and Meccarelli 2019, del primo *Quaderno di storia del diritto e della giustizia* (1/2019) edito da EUM – Università di Macerata, abbiano scelto, come argomento monografico e come titolo, *La paura*.

25 Halpern, Truog and Miller 2020: 337-338.

messaggi intercorsi fra mittenti e destinatari delle misure di politica sanitaria. Tali *bias* sarebbero da attribuire non tanto a mera ignoranza dei dati scientifici, quanto ad atteggiamenti per così dire noetici, che avrebbero condizionato le scelte degli attori principali sulla scena pandemica: “[t]hese cognitive errors, which distract leaders from optimal policy making and citizens from taking steps to promote their own and others’ interests, cannot merely be ascribed to repudiations of science”²⁶.

Gli autori della ricerca sottolineano innanzitutto il cosiddetto *optimism bias*, incrociato con l’effetto (noto in economia) della “vittima identificabile”. È risaputo che gli esseri umani reagiscono con maggiore prontezza a minacce riguardanti la propria vita, quella di persone care, o quella di persone affidate alle loro cure – tutte chiaramente “identificabili” – piuttosto che a rappresentazioni astratte, quali elenchi, diagrammi, calcoli predittivi ecc. Parallelamente, si è osservato che in situazioni di potenziale pericolo vi sono individui che tendono “ottimisticamente” a considerarsi estranei alla minaccia incombente, come se essa dovesse riguardare gli altri e non loro stessi (sulla base della presunzione che *a me non succederà*). Secondo gli studiosi nordamericani, in un clima d’incertezza come quello generato dalla diffusione improvvisa di un agente infettivo ancora largamente ignoto, questi due atteggiamenti hanno prodotto, in diversi luoghi della comunicazione pubblica, forme di ragionamento pratico inadeguate alla situazione reale, sovrastimando la positività di alcune azioni e sottostimando la negatività di altre.

Accanto ai precedenti, gli autori di *JAMA* hanno anche segnalato i cosiddetti *present bias* e *omission bias*. Nel primo caso, si tratta di un modo di pensare volgarmente riassumibile nel detto “meglio l’uovo oggi che la gallina domani”, ovvero nella preferenza per i benefici immediati e visibili piuttosto che per maggiori e più estesi benefici futuri. Politiche di corto respiro, tese ad assicurare posizioni personali di potere, o a catturare il gradimento degli elettori in vista del fine-legislatura, sono espressioni tipiche di questo *bias* cognitivo, responsabile di deficit previsionali e strategici sin troppo noti (come nel caso della gestione della sanità pubblica italiana in anni precedenti all’emergenza da Covid-19). Nel secondo caso (il *bias* omissivo), si tratta della tendenza ad accettare più facilmente una sconfitta dovuta a decisioni non prese (“omesse”), piuttosto che a decisioni che sono state prese, ma che hanno fallito. In buona sostanza, il contrario del boccaccesco (ma apprezzato e citato anche dal Machiavelli) “è meglio fare e pentere, che starsi e pentirsi”. La comoda via dell’*omission bias* è, peraltro, spesso associata a quelle politiche di corto respiro di cui si è appena detto, giusta l’idea che ‘chi non fa non sbaglia’: “responsibility is more effortlessly evaded for causing greater numbers of deaths through failures to enact policies that effectively suppress viral spread, or those that prevent speeding on highways or easy access to firearms”²⁷.

Oltre che in *bias* cognitivi, le narrazioni della pandemia sarebbero, poi, incorse in fallacie logico-linguistiche di varia natura. Con questo termine ci riferiamo a quelle forme argomentative dei discorsi ordinari che, nonostante la loro debolezza aletica,

26 Halpern, Truog and Miller 2020: 337.

27 Halpern, Truog and Miller 2020: 337.

ottengono un effetto persuasivo sull'uditorio (non a caso, molte di queste fallacie erano state incluse da Aristotele nei suoi *Elenchi sofistici*). La comunicazione istituzionale e la discussione pubblica – quest'ultima soprattutto attraverso i *social media* – hanno largamente utilizzato formule argomentative di questo tipo per sostenere le proprie tesi o deprezzare quelle altrui (motivo per cui uno studio accurato e sistematico delle fallacie al tempo del Covid-19 costituirebbe certamente un'impresa commendevole)²⁸. A seguire, proveremo ad indicarne alcune in ordine sparso.

Come abbiamo accennato in precedenza, uno degli argomenti che ha maggiormente condizionato il dibattito pubblico, inasprendone i risvolti polemici – e rendendoli talvolta scopertamente aggressivi – è stato quello che, in omaggio al principio logico di cui è *mimesis*, abbiamo chiamato “argomento del terzo escluso” (ossia del *tertium non datur*). Esso integra il genere delle fallacie dette “della falsa dicotomia”, o “del falso dilemma”, le quali, per ragioni che varrebbe la pena d'indagare *funditus*, stanno sempre più caratterizzando quel processo di semplificazione estrema, a tratti quasi brutale, che contraddistingue negli ultimi tempi lo scambio delle opinioni in ampi settori della comunicazione sociale. La polarizzazione dei ragionamenti intorno ai due corni di un presunto dilemma sta, in effetti, trasformando le occasioni di discussione pubblica in *ring* nei quali ci si attende che i partecipanti prendano partito o pro o contro. In tutti questi casi, sembra che si possa stare esclusivamente *o di qua o di là*: ogni posizione intermedia che cercasse (criticamente) di distinguere i torti e le ragioni sia nell'uno che nell'altro campo, sarebbe immediatamente attribuita a uno di questi due, sulla base delle critiche o degli apprezzamenti formulati. Da un punto di vista squisitamente teoretico, l'“argomento del terzo escluso” va imputato a un sottostante dualismo, tipico di quella “razionalità lineare” che rifiuta ostinatamente la “frattalità” del reale²⁹: un'espressione affatto moderna e cartesiana della conoscenza, che a quanto pare è tutt'altro che pericolante nella conclamata post-modernità. È possibile, tuttavia, che il fenomeno abbia anche altre chiavi di lettura: per esempio nell'ambito dell'antropologia, della psicologia sociale e della sociologia.

Spesso venato della stessa aggressività, e associato al precedente, si è palesato, nelle narrazioni della pandemia, l'“argomento del fantoccio” (*strawman argument*), nei diversi modi in cui esso può essere realizzato: estremizzando la posizione della controparte, assumendo casi-limite, invitando interlocutori impresentabili, riferendosi all'eccezione e non alla regola, utilizzando esempi impropri, costruendo analogie immaginarie ecc. In tutti questi casi, gli *arguer* hanno fabbricato dei “fantocci” ai quali hanno assimilato la tesi avversaria, facendo intendere che la demolizione (o demonizzazione) del “fantoccio” comportasse la demolizione (o demonizzazione) della tesi.

Anche l'“argomento circolare” (o “dialele”) ha goduto di ampio spazio nelle discussioni che hanno tenuto banco sui *media*. Questo venerando strumento so-

28 Esistono già, naturalmente, moltissimi studi in materia, dedicati però a singoli aspetti o argomenti. Una trattazione generale e sistematica non è, per quanto ne sappiamo, ancora alle viste.

29 Sull'argomento della “razionalità lineare” e “frattale” v. Manzin 2020b.

fistico, consistente nel garantire le premesse di un ragionamento mediante le sue conclusioni (e viceversa), è stato frequentemente impiegato per ridurre al silenzio gli avversari, soprattutto quand'erano in gioco questioni di genere misto sanitario-politico: tipicamente, l'efficacia dei sieri sperimentali e l'obbligo vaccinale³⁰. Un irresistibile esempio di *question-begging argument* (così è anche chiamato) nella cinematografia italiana è quello tratto dal film *Totò, Peppino e la... malafemmina*³¹. La *gag* è notissima: i due protagonisti, Totò e Peppino, arrivano alla stazione ferroviaria di Milano, dopo essere stati edotti da un loro conoscente napoletano sul clima rigido della città meneghina e sulla nebbia frequente. Appena sceso dal treno, Totò esclama: Ecco, vedi, c'è la nebbia! Ma Peppino, resosi conto che la giornata è limpida, risponde: Non vedo nessuna nebbia. Implacabile la replica di Totò: Appunto, quando c'è la nebbia non si vede! Nel caso del Covid-19, asserire che un siero sperimentale è sicuro perché è stato sperimentato, o che il complotto delle case farmaceutiche non è stato svelato perché viene mantenuto segreto, disegna lo stesso tipo di pseudo-inferenza del dialogo fra Totò e Peppino – sebbene i risvolti, nel caso del Coronavirus, non siano propriamente comici. Anche gli strumenti legislativi del DPCM (largamente usato nella prima fase dell'emergenza) e del Decreto Legge (preferito nella fase seguente) possono essere considerati un esempio di circolarità. Trattandosi di *soft law*, ci si sarebbe aspettati un preambolo contenente le giustificazioni *p* delle successive disposizioni *q*; al contrario, la gran parte di questi provvedimenti è preceduta da una semplice enunciazione del tipo “Allo scopo di evitare il diffondersi del Covid-19” (ossia: la giustificazione delle norme per evitare il contagio, è di evitare il contagio)³².

Frequentissimo è stato il ricorso, in tutte le sedi, ai cosiddetti “argomenti pragmatici”, quali l'*argumentum ad hominem*, *ad verecundiam*, *ad misericordiam*, *ad baculum*, *ad iudicium*, *ad populum* (e varianti). Si tratta di tattiche discorsive finalizzate a distogliere l'attenzione dalla tesi sostenuta per focalizzarla su elementi soggettivi, quali – rispettivamente – le qualità o i difetti della persona che la sostiene; il disprezzo a cui andrebbe additata; la compassione per la situazione presente (suscitata magari con un “argomento ostensivo”: vedi sopra); le conseguenze a cui andrebbe incontro, in termini di sanzioni o censure; il parere contrario di esperti qualificati o di una diffusa maggioranza; il sentimento popolare prevalente, e via di questo passo. Colpire la persona prima delle idee è stato, in tempi di Coronavirus, un *leitmotiv* degli scambi verbali in quasi tutti i *media*, anche quelli dai quali – per l'autorevolezza della sede o quella degli interlocutori – ci si sarebbe aspettati una discussione, per così dire, di sostanza, piuttosto che l'esibizione urlata di slogan ed invettive. Un'attitudine al *ring* che non sembra essersi attenuata con l'alleggerimento delle restrizioni sanitarie, e che in passato era legata soprattutto ai periodi elettorali o ai *derby* calcistici.

30 Cummings 2013.

31 Per la regia di C. Mastrocinque (1956).

32 Cfr. Puppò, Corradi and Zoppellari 2022: 180 s.

Un discorso a parte meriterebbero gli “argomenti causali” (*post hoc ergo propter hoc*), ossia quei ragionamenti che attaccano una tesi mostrandone le conseguenze negative, o la difendono esaltandone quelle positive; che ammoniscono su un preteso e pernicioso ‘effetto domino’ (cd. “argomento della china pericolosa” o *slippery slope*); o su gravi effetti collaterali; o sull’assoluta inefficacia (mancanza di effetti della causa); o sull’inversione degli effetti (eterogenesi dei fini); o sull’incontrollabilità della spiegazione causale, ecc. Molto spesso queste “mosse argomentative”³³ sono state associate all’*argumentum ex auctoritate*, dove l’autorevolezza era rappresentata da esperti del ramo (biologi, virologi, epidemiologi, infettivologi e altri ancora) o creduti tali; il ricorso ad essi, soprattutto nell’ambito dell’informazione televisiva e dello spettacolo (il cosiddetto *infotainment*), è stato di tale ampiezza da generare addirittura il conio di nuovo termine: “virostar”.

Lo slittamento delle discussioni esperte (che, per Platone ed Aristotele, sono di natura eminentemente dialettica e quindi escludono un uditorio generalista) verso la spettacolarizzazione e lo *show*, è un fenomeno in corso da almeno un ventennio, in connessione con la ‘fluidificazione’ dei concetti e dei contesti³⁴. La novità, nel caso del Covid-19, è data dal massiccio ricorso a un paradigma di scienza di tenore vetero-positivistico – cioè relativo a una “grande narrazione” che si credeva superata nell’epoca delle rivoluzioni epistemologiche (relatività, indeterminazione, incompletezza, complessità ecc.). Si tratta di una questione non limitata al campo logico e argomentativo, a cui questa sezione è dedicata: vi accenneremo, perciò, brevemente nel prossimo paragrafo.

6. La scienza con la “s” maiuscola

La posizione della scienza, nell’intreccio retorico delle discussioni (e delle decisioni) durante il periodo dell’emergenza sanitaria, è stata dominante come mai nel recente passato. Il rilievo specifico delle *opinioni esperte* in campo medico, ritenute capaci di orientare (sostituire?) la decisione politica, offre spunto ad approfondimenti nel campo dell’epistemologia e della sociologia della scienza. Un ideale antropologico come quello che si è affermato nella comunicazione pubblica (inclusa quella giuridica), esclusivamente basato sulla *salute fisica* che diventa *salvezza* e misura unica del bilanciamento con altri valori (la libertà e il lavoro *in primis*), ha sfidato una gerarchia che si riteneva consolidata in Costituzione. La saldatura tra questo modello e la primazia gnoseologica attribuita alla *tecnoscienza*, ha conferito una sorta di status di ‘ultima parola’ a pareri che, per la natura stessa del discorso scientifico, dovrebbero avere, invece, carattere probabilistico e falsificabile. Il peso dell’opinione esperta, rispetto alle linee politiche e di governo, sembra parallelo al

33 Termine reso celebre soprattutto grazie agli autori della cd. scuola di Amsterdam, o della “pragma-dialettica”, a partire dal noto saggio di Van Eemeren and Grootendorst 1992 e dal successivo Van Eemeren 2010.

34 Abbiamo discusso questo aspetto in Manzin 2020a: spc. 20-22.

rilievo dato alla prova scientifica nei processi giudiziari³⁵, o alle neuroscienze nella determinazione della colpevolezza³⁶. Queste forme contemporanee di riduzionismo meritano certamente una rinnovata attenzione, nella misura in cui tendono a comprimere lo spazio della riflessione critica e della tutela dei diritti soggettivi³⁷.

Dal punto di vista filosofico, colpiscono soprattutto due presupposti, tra loro collegati, sottostanti all'elevazione dell'opinione esperta (o dell'opinione di *alcuni* esperti) a parametro indiscutibile di verità. Innanzitutto, come detto sopra, il presupposto della *totalità noetica* del pensiero scientifico, per il quale i risultati dei processi formali ed empirici impiegati dagli scienziati servirebbero a descrivere il mondo *così come esso veramente è*. Congiunto a questo, il presupposto dell'identità fra scienza *come teoria* e scienza *come prassi*, ovvero della riduzione della prima alla seconda. Ciò che comunemente chiamiamo *scienza*, secondo un uso linguistico diffuso (distinguendola da altre discipline, etichettate come *umanistiche*), è una forma di sapere avente struttura convenzionale (poiché opera con assiomi e protocolli) e operativa (poiché assiste l'*homo faber* nella trasformazione del mondo), noto come tale sin dall'antichità – a cominciare dall'*episteme* e dalla *mathesis* discusse da Platone e Aristotele – e affermatosi come prevalente nell'età moderna. Da allora in poi, secondo un parallelismo non casuale con la crescente efficacia dei suoi artifici³⁸, la scienza ha progressivamente colonizzato la cultura occidentale, imponendosi come tipologia del sapere che più di ogni altra è capace di trasformare *materialmente* il mondo, in linea con l'ideale cartesiano degli uomini “*mâitres et possesseurs de la nature*”.

Il dominio del mondo materiale, tuttavia, o per meglio dire la sua incessante ricerca, ci pone, dal punto di vista antropologico e psicologico, piuttosto sotto il segno del *potere* (e dunque della volontà) che sotto quello del *sapere* (e dunque della conoscenza): una situazione foriera di molti possibili risvolti negativi, come palesemente si mostra nel campo dello sfruttamento delle risorse e della tutela dell'ambiente. Ma, soprattutto, una situazione nella quale l'uomo stesso, in quanto ‘risorsa’ materiale fra e più di altre, rischia di diventare a sua volta oggetto di sfruttamento e di mancata tutela da parte dei suoi simili³⁹.

A fronte di queste considerazioni *a posteriori*, va ribadito che alla scienza spetta non già di pronunciare l'ultima parola su come il mondo *veramente sia*, ma di costruire *modelli ipotetici*, probabilistici e falsificabili – dunque sempre perfettibili – capaci di spiegare determinati fenomeni e di trarne, possibilmente, delle utilità pratiche. Vi sono teorie scientifiche (modelli) che hanno resistito nel tempo, altre

35 Su cui v. utilm. il recentissimo Canzio and Luparia 2022.

36 Cfr. Ferrua 2013.

37 Su quest'ultimo aspetto v. Manzotti 2022.

38 Cfr. su ciò il sempre attuale Mendelsshon 1981.

39 Situazione da cui non è, ovviamente, esente il mondo della ricerca farmacologica e medica, incluso il settore dei vaccini. Gli interessi che ruotano attorno alle *Big Pharma*, in termini di profitto e di capacità contrattuale (si tratta di aziende i cui prodotti possono salvare la vita delle persone o migliorarne drasticamente le condizioni), alimentano un *potere* che dovrebbe essere adeguatamente bilanciato con gli strumenti dell'economia e della politica.

che sono tramontate o sono state variamente modificate, altre ancora che sono state “unificate”, e vi sono addirittura teorie che convivono ‘antinomicamente’ con altre, usate a seconda della bisogna, secondo un fecondo pluralismo epistemologico. Sorprende, dunque, che nell’epoca della complessità si possa credere in una scienza con la ‘s’ maiuscola, capace di chiudere ogni controversia e di sostituirsi a un pensiero critico e problematico, come dovrebbe essere quello che guida la regolazione sociale in campo giuridico e politico.

Ben avvertivano Platone e Aristotele che la via dell’*episteme* e quella della *pistis* vanno tenute distinte per struttura e mezzi d’indagine, evitando la confusione dei contesti. Ecco perché la sopravvalutazione delle conoscenze scientifiche allo stato dell’arte, così come si è manifestata nelle narrazioni della pandemia, rivela un grave errore epistemico di fondo, che ha svuotato l’ambito deliberativo dalle sue responsabilità e creato le premesse per una sorta di autoritarismo scienziata, il quale incontra pericolosamente le debolezze delle democrazie liberali contemporanee.

7. Democrazia, libertà e salute

L’emergenza pandemica ha mostrato alcune criticità dal punto di vista di un sistema democratico, sulle quali occorrerebbe riflettere alla ricerca di risposte normative adeguate per affrontare situazioni come questa: *chi* decide e *come*, sono quesiti quanto mai cruciali in tempi *eccezionali*. La necessità di procedere speditamente ha indotto governanti e (buona parte dei) governati a ritenere accettabile l’adozione di provvedimenti legislativi che sospendono l’attività parlamentare, programmata per operare in tempi più lunghi onde vagliare e soppesare con la dovuta attenzione, e nel necessario confronto, il contenuto deliberativo. La decretazione d’urgenza, che si è ramificata in molte direzioni in virtù della pervasività della pandemia, ha *de facto* messo in secondo piano il principio di legalità, finendo per favorire i sostenitori della ‘surperfluità’ (sia pure temporanea) del Parlamento. E poiché, nell’incertezza della crisi, vi è almeno la certezza – dopo oltre due anni – della sua lunga durata, sarà bene chiedersi se il protagonismo del modello ‘decisionista’ rispetto a quello ‘deliberativo’ non sia che l’espressione di una più generale crisi del sistema delle fonti e dello stato di diritto, messa a nudo dall’emergenza⁴⁰.

Il tema delle opacità decisionali, in termini di aderenza alla Carta fondamentale, è intimamente connesso a quello della *salute*: a quanta *libertà* siamo disposti a rinunciare per – detto brutalmente – salvarci la pelle? Libertà di spostarci, di lavorare, di salvaguardare la propria *privacy*, di non sottoporci a trattamenti sanitari, di professare il proprio culto in spazi aperti al pubblico, di frequentare scuole e università, di praticare attività ludiche e sportive... tutti diritti di stretta natura costituzionale, che sono stati oggetto di severa limitazione a seguito delle norme

40 V. in prop. – da due diverse prospettive – Lottieri 2022 e Cavaliere and Preterossi 2021.

emergenziali. È evidentemente impossibile, e al limite scandaloso, evitare una seria discussione su una questione come questa.

Normalmente siamo abituati a considerare il tema della limitazione delle libertà in relazione al problema della sicurezza nazionale (tipicamente, nel caso della minaccia terroristica). Il punto di partenza concettuale ed etico, da cui convergere successivamente alle norme generali (governo e parlamento) ed individuali (corti), sembra oggi procustizzato tra opzione individualistica (di cui sono arbitri i singoli) e opzione sociale (di cui è arbitro lo stato), dissimulando un'aporia, originaria della modernità, tra *uno e molti*⁴¹. Sino a che punto si deve concedere allo spazio pubblico, amministrato dallo stato, e alla sua protezione, di limitare/determinare quello dei privati? Vi può essere un obbligo alla solidarietà, senza che ciò appaia una contraddizione in termini? Sono molte le riflessioni possibili in ambito di filosofia politica, costituzionalismo e diritti, anche in prospettiva critica rispetto al concetto di “*healthocracy*”⁴².

Invero, la preservazione della salute fisica da una malattia, intesa come principio di limitazione delle libertà individuali in ordine ai doveri di tutela previsti per l'autorità statale, non ci pare esattamente intercambiabile con quella relativa a minacce di tipo bellico o terroristico, dal momento che la prima riguarda una fatalità naturale *oggettiva* (il diffondersi di un virus), diversa in quanto tale da fenomeni legati alle volontà *soggettive* (come quelle di un esercito invasore o di un gruppo armato). Tutti noi, è ovvio, vorremmo godere di buona salute, ma si tratta di una condizione che, in senso assoluto, prescinde dai desideri personali e dipende, invece, da necessità causali proprie della *physis*, che la tecnica non sempre è in grado di signoreggiare. Secondo la lezione di Eric Voegelin, ad esempio, ritenere che lo stato possa imporre norme restrittive finalizzate all'eversione dell'ordine naturale implica una concezione della politica di tipo *gnostico*⁴³. Nel caso del Covid-19, il concetto di salute fisica come espressione di un dovere in capo ai governanti rappresenterebbe l'immanentizzazione di un *eschaton* cristiano (la salvezza), divenuto pensiero di massa.

Si tratta di categorie teologiche applicate alla filosofia politica; meno drasticamente, si potrebbe forse parlare di una sorta di riduzione dell'antico precetto “*salus populi suprema lex esto*” alla mera salute nell'accezione medico-sanitaria: riduzione del tutto consona a una temperie profondamente secolarizzata come la nostra, centrata sulle volontà/desideri dei singoli individui. Tuttavia, come abbiamo osservato altrove⁴⁴, la cultura fondativa di molte società politiche contemporanee, e segna-

41 Cfr. sulla questione Manzin 2008.

42 Usiamo questo termine in senso più ampio di come appaia in Rosenberg 2019 dov'è riferito a un sistema sanitario, governativo e farmaceutico che impegna negli USA milioni di dollari, creando (senza effetti risolutivi) una sorta di “dipendenza” nei pazienti affetti da dolori cronici.

43 La relazione fra politica e gnosticismo è, come noto, un *fil rouge* che percorre tutta l'opera di Voegelin. Ci limitiamo, quindi, a segnalare il più rec. Voegelin 2018. V. anche Zanetti 1989.

44 Manzin 2022a.

tamente delle democrazie liberali (inclusa la nostra), è debitrice, in termini quasi ‘mitici’, dell’aspirazione alla libertà; storicamente, queste società si sono costituite proprio a seguito di *liberazioni* dal giogo della dittatura, della colonizzazione e simili. In tutti questi casi, la libertà è stata pagata al prezzo di molte vite umane e con un’ampia scia di vulnerati nel corpo e nella psiche. Chiaramente, in una prospettiva di bilanciamento, il bene della libertà collettiva ha prevalso in modo netto su ogni altro bene individuale, vita e salute *in primis*. Democrazia e libertà si sono affermate come un plesso inscindibile: non può esserci l’una senza l’altra (fatte salve esperienze diverse, come quelle delle “democrazie popolari”, dove la liberazione non ha garantito un’analoga preservazione del binomio – ma non pare un modello auspicabile per gli orientamenti emergenziali). Dobbiamo credere che la libertà abbia, oggi, cessato di essere un mito fondativo della democrazia?

Se così fosse, non sarebbe stupefacente che la protezione da un virus non propriamente letale, ma certamente preoccupante per la salute pubblica, abbia implicato la lesione (sia pure *pro tempore*: ma si tratta comunque di un precedente) di principi che stanno all’origine stessa – storica, etica e filosofica – della nostra società politica. Occorre, tuttavia, precisare che in altri ordinamenti, evidentemente più restii a rinunciare ai loro fondamenti, le linee di governo si sono espresse in misure di contenimento meno restrittive e pervasive di quelle italiane, facendo leva sul *nudging* e sull’appello alla fiducia e al senso di responsabilità collettiva, piuttosto che su obblighi e sanzioni⁴⁵.

8. Libertà, diritto e stato d’eccezione

La sospensione di molte libertà fondamentali durante la pandemia, giustificata ricorrendo all’argomento secondo cui esisterebbe una sorta di *trade-off* tra libertà e sicurezza, presuppone dunque una scissione radicale tra diritto e libertà, e l’identificazione di quest’ultima – così come faceva Thomas Hobbes – con la licenza: cioè con la facoltà di fare quello che si vuole (*ius in omnia*). Una prospettiva, quest’ultima, del tutto “de-moralizzata” di libertà⁴⁶, che confligge con l’idea per la quale ogni bilanciamento politico tra libertà e sicurezza è inammissibile, dato che, semmai, si tratterebbe di individuare quali siano i comportamenti da proibire proprio perché (e nella misura in cui) violano le libertà degli altri.

La contrazione dei diritti di libertà operata dallo stato è, *ça va sans dire*, parte del più vasto tema dei “limiti del diritto”⁴⁷, fra i quali spiccano quelli derivanti dal *rule of law*, come la separazione dei poteri e la certezza del diritto⁴⁸. Tanto la forzatura del sistema delle fonti (paradigmatico il caso dei DPCM), quanto la decretazione

45 Come nel caso del Regno Unito (cfr. Centi Pizzutilli anno acc. 2020/2021: 49-78).

46 Cfr. su ciò Favaro 2009.

47 Inevitabile il richiamo al saggio di Raz 1972. Cfr. anche Zanetti 2017; più rec. Aroso Linhares, Gaudêncio and Godinho 2022; Manzin 2022b.

48 Cfr. in prop. Pino and Villa 2016; per le implicazioni in ambito giudiziale: Manzin 2019b. Su certezza del diritto e regolamentazione pandemica: Velo Dalbrenta 2022.

convulsa e talvolta contraddittoria – a fronte di un Parlamento ‘silente’ – hanno generato l’impressione della sostanziale labilità di entrambi (separazione e certezza), quasi che i *principle* dell’ordinamento stiano in un qualche Iperuranio che, con disinvoltura procedurale, le *rules* possono bellamente ignorare per la gravità della situazione sanitaria. Ma a chi tocca di decidere sulla natura e misura di tale gravità? E sulla base di quali norme (e supernorme)? Già abbiamo cennato ad un *trend* ‘decisionista’, culturale e politico, che implicitamente o esplicitamente tende a considerare il dibattito parlamentare un inutile intralcio alla regolazione. Esso sembra fare il paio con un atteggiamento analogo verso le disposizioni che regolano il processo, e verso lo stesso diritto sostanziale (esemplare il caso della prescrizione), in omaggio alle necessità della “ragionevole durata” e della velocità-sinteticità dei procedimenti. Nel frangente di un contagio in celere espansione, le esigenze di *rapid response* sono ovviamente legittime, addirittura ovvie; ma, essendo in gioco i principi massimi dell’ordinamento, occorrerebbe quantomeno prestare attenzione a non gettare il *bebé* con l’acqua del bagno.

Da qualsiasi parte la si giri, alla fin fine la questione della restrizione dei diritti di libertà richiama sempre in campo i concetti della straordinarietà, dell’emergenza, dell’eccezione. E quando si parla di “stato d’eccezione” gli orecchi del filosofo della politica e del diritto si fanno attenti, poiché il dibattito intorno ad esso ha segnato la riflessione del Novecento sulla natura del potere, epperò sulla scelta fra democrazia e totalitarismo. Questa locuzione, com’è noto, designa un concetto-cardine nella teoria di Carl Schmitt, in cui esso è inteso a disvelare la matrice teologica di quella decisione sovrana che, sola, può (ri)creare l’ordine giuridico-politico. Molte e assai diverse sono le declinazioni che tale concetto ha da allora conosciuto (da Walter Benjamin a Giorgio Agamben)⁴⁹, sempre però interpretando lo stato di eccezione come linea (critica) di demarcazione tra il *prima* e il *dopo*, o il *non-più* e il *non-ancora*, di un’entità politica. C’è voluto il “cigno nero” dell’emergenza da Covid-19 per convincere a rimisurarsi seriamente con questa controversa categoria, saggiandone la capacità esplicativa in un contesto completamente diverso da quello in cui era stata elaborata. Lo statuto dell’eccezione può, allora, considerarsi inalterato, oppure, come taluni invocano, è tempo ormai di ripensare lo stesso binomio normalità/eccezione (nel senso di un’eccezione che tende a diventare normalità)?

Non è faccenda, questa, che riguardi soltanto la realtà socio-politica italiana, notoriamente – quasi caricaturalmente – connotata da eventi ‘eccezionali’ la cui regolazione si prolunga indefinitamente nel tempo, come le accise sui carburanti per la guerra in Etiopia. Si tratta, invece, di un effetto collaterale, di livello globale, della ‘liquefazione’ e frammentazione che caratterizzano i nostri anni. Un evento è *eccezionale* sempre e soltanto in relazione a una *normalità* (che, come indica il termine, detta le *norme*). Ma se ogni richiamo alla normalità diventa sinonimo di conformismo, dogmatismo, spirito “identitario” e persecutorio delle differenze, mancanza di “inclusività” ecc.; se l’appello a qualsiasi costante – incluse quelle naturali – è inter-

49 La letteratura è vastissima; qui ci limitiamo a indicare, come fonti principali del dibattito: Schmitt 2006; Benjamin 2010; Agamben 2003.

pretato come una minaccia ai nuovi e proliferanti desideri-diritti; se la stessa linea dello sviluppo storico è oggetto di “cancellazione”, quando fatti o protagonisti del passato collidono con i luoghi comuni del *politically correct* – allora illudersi piamente sull’esistenza di una demarcazione tra ciò che è la norma e ciò che è l’eccezione, tra ciò che dura (e patisce solo occasionalmente soluzioni di continuità) e ciò che inafferrabilmente muta, diventa un pericoloso inganno. Un diritto senza continuità, senza punti fermi, è ancora *diritto* (come l’aggettivo suggerirebbe)? E l’azione legislativa, può ancora essere concepita come qualcosa di più di un’eternamente cangiante e imprevedibile regolazione situazionale, come tale sottoposta ai *desiderata* di chi ha il potere di imporla con provvedimenti normativi di rango generale e/o individuale?

L’eterno ritorno’ della teoria schmittiana mostra, alla fine, una resa desolante al “nomos della terra” e all’idea che i lacci e laccioli della regolazione politica e giuridica cadono al cospetto di una sovranità-potere che non conosce principi (e limiti) fuori di essa, salvo la distinzione amico-nemico (che in tempi di Covid-19 è emersa con forza nella comunicazione pubblica e segnatamente nelle reti sociali). Un monito che la giuspubblicistica italiana non ha, forse, tenuto nella necessaria considerazione.

9. Conclusioni

La risposta istituzionale e quella mediatica all’emergenza sanitaria da Coronavirus rappresentano un caso di studio particolarmente interessante, non solo per le misure che sono state adottate, ma anche per le procedure, alquanto atipiche, con cui sono state decise e applicate. Fra queste, l’uso sistematico della comunicazione pubblica attraverso i *media* più tradizionali (come la televisione, la radio o i giornali) e le reti sociali. Le forme extra-ordinarie di regolazione imposte dalla situazione, ivi compresa l’assunzione della sua “eccezionalità” in relazione ai diritti fondamentali sanciti in Costituzione e tutelati da codici e leggi ordinarie, si sono largamente avvalse dello strumento retorico, sostanziandosi in discorsi, ma anche e frequentemente in immagini, finalizzati alla persuasione della cittadinanza (al ruolo dell’“argomentazione visuale” abbiamo dedicato il paragrafo 2).

Le narrazioni ufficiali della pandemia, in concorso con le raccomandazioni, gli obblighi e le connesse sanzioni, hanno prevedibilmente destato una serie di reazioni, anche molto accalorate, sui *social*. La polarizzazione del dibattito e la durezza dei toni che hanno caratterizzato la contrapposizione fra *récit* filo- e anti-governativi, non è che una delle conseguenze dell’isolamento a cui sono stati sottoposti i soggetti privati (la patologia da “distanziamento sociale” è attualmente sotto osservazione da parte di psicologi e psichiatri). La discussione pubblica si è avvitata, sin dai primi momenti, su una logica binaria (*aut aut*), sospettosa verso qualsiasi tentativo di mediazione critica. Gli individui, isolati fisicamente dal *lockdown*, si sono variamente aggregati nell’“infosfera”⁵⁰ (unica modalità possibile d’interazione) in fazioni im-

pegnate a contestare l'una i racconti dell'altra, sulla base di dati raccolti *ad libitum* e interpretazioni a dir poco univoche, così trasformando la comunicazione in una vera e propria guerra, che si è insinuata financo nei gruppi familiari e amicali, provocando dolorose fratture (a tutto ciò abbiamo brevemente dedicato il paragrafo 3).

La guerra tra schieramenti ha dominato anche il campo lessicale e semantico, come rivela lo studio delle metafore più rappresentative nelle narrazioni pandemiche. Si è cominciato con il paragonare la diffusione del virus all'invasione di un esercito nemico contro il quale si devono impugnare le armi apprestate dal governo in carica: chiusure, limitazioni, terapie, dispositivi di protezione, vaccini, *green pass* ecc. In breve, chiunque mettesse in dubbio la congruenza e il supporto scientifico delle misure intraprese (giusta una "militarizzazione" sempre più accentuata del linguaggio) passava automaticamente dalla parte dei 'collaborazionisti', senza distinzioni di merito, in un clima di violenza verbale a cui raramente (forse mai) si è assistito in materia sanitaria. Com'era ovvio attendersi, la radicalizzazione delle posizioni ha fatto abbondantemente leva sulla paura, tanto da parte dei *pro* (paura della sofferenza e della morte, per se stessi e per i propri cari), quanto da parte dei *contro* (paura dei complotti, del potere delle case farmaceutiche, degli effetti collaterali dei vaccini). Il nesso tra potere politico e paura è notoriamente un *topos* aratissimo della filosofia politica e giuridica, che le vicende del Covid-19 hanno potentemente riportato in auge (vi abbiamo dedicato qualche riflessione nel paragrafo 4).

Dal punto di vista delle tecniche argomentative utilizzate nel dibattito pubblico, le narrazioni della pandemia si sono spesso avvalse di strategie disinvolte, incorrendo in forme di discontinuità razionale tanto sotto il profilo logico-deduttivo, quanto sotto il profilo cognitivo; fallacie e *bias* hanno contraddistinto molti dei discorsi con cui gli attori istituzionali e i loro detrattori hanno sostenuto le rispettive tesi. A nostro parere, si tratta di discontinuità che non sempre implicano un difetto di ragione (se non in una prospettiva cartesiana – e *astratta* – di "razionalità lineare")⁵¹; in diversi casi, esse esprimono piuttosto la flessibilità del pensiero-linguaggio, capace di adattarsi alla "frattalità" dei contesti *concreti* in cui occorre sostenere le decisioni pratiche con il massimo di razionalità disponibile (ad alcune di queste discontinuità abbiamo dedicato il paragrafo 5).

Fondamentale, nelle giustificazioni con cui si è argomentata la gestione dell'emergenza, è stato il ricorso all'autorità scientifica degli esperti. Sin dalle prime battute la strategia della comunicazione ha affiancato, a disposizioni che facevano leva sulla *paura*, spiegazioni che dovevano infondere *fiducia*, poiché provenivano da saperi a cui si attribuisce in genere la massima garanzia possibile di affidabilità. Gli *scienziati*, o meglio un (controverso)⁵² Comitato Tecnico Scientifico di esperti, dovevano appunto orientare l'azione di governo, ponendo sulle sue *policy* il suggello dell'inquestionabilità. Il punto è che la scienza – in ciò non diversamente dagli altri campi in cui si esercita l'intelligenza umana – opera attraverso la formulazione

51 Tindale 2020: 513-526.

52 Anche per questo motivo, verosimilmente, il numero e la composizione del CTS sono stati drasticamente modificati dal Consiglio dei Ministri del successivo governo in carica.

d'ipotesi e sulla base di riscontri che non solo non escludono l'interlocuzione e il confronto, ma traggono anzi da essi la loro robustezza epistemica (la pubblicazione sulle riviste scientifiche, gli incontri e le conferenze, servono appunto a questo: a sottoporre analisi ed esperimenti alla verifica della *peer review*). L'idea che esista una scienza totemica con la 's' maiuscola, a cui si debba fideistica sottomissione, non è nella sua natura, né l'abbaglio del suo *potere* tecnologico può indurre a dogmatizzarne il *sapere*. Il riemergere di riduttivismi e atteggiamenti vetero-positivistici ha, invece, segnato in modo assai incisivo la discussione emergenziale, in curiosa controtendenza rispetto all'indirizzo post-moderno (e per questo vi abbiamo dedicato il paragrafo 6).

La (apparente) deresponsabilizzazione della politica in favore della super-scienza, ha prodotto una serie macroscopica di lesioni degli assetti democratici e costituzionali, a partire dal sistema delle fonti e dal bilanciamento fra i poteri. Il 'sorpasso' della deliberazione parlamentare da parte del governo con atti di natura amministrativa, allo scopo d'imporre misure restrittive tali da non avere paragoni neppure nel penale – una disinvoltura procedurale che avrebbe fatto normalmente allibire uno studente del primo anno di Giurisprudenza – è stato interamente sostenuto dall'imperativo della salute pubblica. Dal punto di vista filosofico, più che da quello giuspubblicistico e costituzionale, rileva il carattere di valore primario attribuito alla salute fisica rispetto a quello della libertà, poiché collide con le narrazioni previgenti sulla liberazione dal dominio straniero (prima guerra mondiale) o dalla dittatura (seconda guerra mondiale): narrazioni che hanno nutrito la storiografia, l'educazione scolastica e la cultura di due dopoguerra in Italia. Il cinico *topos* della Guerra Fredda – “meglio rossi che morti” (*better red than dead*) – è sorprendentemente risuscitato nella forma di un implicito ‘meglio agli arresti domiciliari che in terapia intensiva’. La riduzione dell'etica alla conservazione della salute è, per certo, un segno della pandemia che merita di essere sviscerato nelle sue diverse cause ed effetti (e anche per questo motivo vi abbiamo dedicato il paragrafo 7).

Queste ultime osservazioni sospingono dal piano più propriamente filosofico-giuridico a quello della filosofia politica. Si potrebbe, infatti (e ragionevolmente) obiettare che lo stravolgimento delle tutele e delle libertà non sia stato che la risposta *pro tempore* a un'emergenza, dovuta a sua volta allo stravolgimento indotto dal “virus cinese”: ossia un'*eccezione* destinata ad essere riassorbita nella normalità fisiologica e istituzionale al placarsi della tempesta virale. Il ripristino dei corridoi procedurali che contraddistinguono qualsiasi stato fondato sul *rule of law* potrà, tuttavia, rassicurare solo nella misura in cui sarà chiara la demarcazione fra *norma* ed *eccezione* (cosa non semplicissima in tempi in cui la normatività è sotto assedio), poiché se la declaratoria dell'eccezionalità (non prevista, *et pour cause*, in Costituzione) rimarrà in capo all'esecutivo, allora la sovranità andrà riformulata in senso, per così dire, 'decisionista' – chi, in un dato momento, è al governo, può dichiarare lo stato di eccezione. Ora, la caducazione dello statuto parlamentare di una democrazia, qualunque cosa se ne pensi, non dovrebbe realizzarsi come mero stato di fatto o sulla base di un precedente (alla discussione sullo stato d'eccezione abbiamo dedicato il paragrafo 8).

Come si vede, molti e cruciali aspetti sono stati messi in luce dalla gestione dell'emergenza sanitaria provocata dal Covid-19, suscitando (opportunamente) un dibattito amplissimo che una rivista scientifica dedicata allo studio del rapporto fra regole e società, secondo l'angolo visuale della teoria giuridico-politica, non avrebbe potuto – e non ha voluto – ignorare. Di questi aspetti, ne sono stati qui approfonditi soltanto alcuni: *in votis* i più macroscopici; altri ancora attendono di essere indagati, nella complessità delle relazioni fra scienze sociali e giuridiche, epistemologia, studi sulla comunicazione e il linguaggio, etica pubblica, discipline storiche ecc. La nostra è stata, comprensibilmente, un'incursione rapsodica e fortemente influenzata dalla vicinanza degli eventi. L'auspicio è che possa servire come stimolo per ulteriori approfondimenti. E, soprattutto, per non dimenticare.

Bibliografia

Agamben G. 2003, *Stato di eccezione*, Milano: Bollati Boringhieri.

Aroso Linhares J.M., Gaudêncio A.M. and Godinho I. (eds.) 2022, *International Journal for the Semiotics of Law*, 1 (35). Available at: <https://link.springer.com/journal/11196/volumes-and-issues/35-1>. (accessed: October 6, 2022).

Benjamin W. 2010 [1921], *Per la critica della violenza*, Roma: Alegre.

Bianchi F. and Cori L. “La paura ai tempi del Coronavirus”, *Scienza in Rete*, 24 febbraio 2020. Available at: <https://www.scienzainrete.it/articolo/paura-ai-tempi-del-coronavirus/fabrizio-bianchi-liliana-cori/2020-02-24> (accessed: October 6, 2022).

Biderman A. D. 1957, “Communist attempts to elicit false confessions from Air Force prisoners of war”, *Bulletin of the New York Academy of Medicine*, 33 (9): 616-625.

Canzio G. and Luparia L. 2022, *Prova scientifica e processo penale*, Padova: Cedam.

Cassatella A., Dalla Bontà S. and Mattevi E. (eds.) 2021, *Pandemia e gestione responsabile del conflitto. Le alternative alla giurisdizione*. Atti del Convegno (Trento, 10 giugno 2021), Napoli: Editoriale Scientifica.

Cavaliere A. and Preterossi G. 2021, *Capitalismo senza democrazia? Libertà, uguaglianza e diritti nell'età neoliberale*, Torino: Giappichelli.

Centi Pizzutilli F. anno acc. 2020/2021, *La comunicazione giuridica ai tempi del Covid-19. Analisi comparata dei modelli istituzionali italiano e britannico*, tesi di laurea magistrale, Università di Trento, Facoltà di Giurisprudenza. (relatore prof. M. Manzin).

Centorrino M. 2020, “Infodemia e condemia: la comunicazione istituzionale e la sfida del Covid-19”, *Humanities*, 2 (9): 1-18. Available at: <https://cab.unime.it/journals/index.php/hum/article/view/2943/2618>. (accessed: October 6, 2022).

- Cummings L. 2013, "Circular Reasoning in Public Health", *Cogency*, 2 (5): 35-76. Available at: https://www.researchgate.net/publication/282764292_Circular_reasoning_in_public_health. (accessed: October 6, 2022).
- Dodsworth L. 2021, *A State of Fear. How the UK government weaponized fear during the Covid-19*, London: Pinter & Martin.
- Favaro A. 2009, "Arcipelago di autorità, per quale libertà?", *L'Ircocervo*, 1. Available at: https://lircocervo.it/pdf/2009_01/dottrina/2009_01_02.pdf. (accessed: October 6, 2022).
- Ferrua P. 2013, "Neuroscienze e processo penale", in O. Di Giovine (ed.) 2013, *Diritto penale e neuroetica*, Padova: Cedam: 259-271.
- Floridi L. 2020, *Pensare l'infosfera. La filosofia come design concettuale*, Milano: Cortina Raffaello.
- Gandini S. and Miconi A. 2022, "La velleità di sapere. Sull'epidemiologia scientifica e i *media experts*", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 49-66.
- Gazzolo T. 2022, "Distanziamento sociale. Un esercizio", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 231-250.
- Girard R. 1987 [1982], *Il capro espiatorio*, Milano: Adelphi.
- Halpern S.D., Truog R.D. and Miller F.G. 2020, "Cognitive Bias and Public Health Policy During the Covid-19 Pandemic", *JAMA*, 4 (324): 337-338. Available at: <https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2767950/> (accessed: October 6, 2022).
- Kahneman D. 2017 [2011], *Pensieri lenti e veloci*, Milano: Mondadori.
- Lacché L. and Meccarelli M. 2019 (eds.), *Quaderno di storia del diritto e della giustizia (1/2019)* Macerata: EUM – Università di Macerata. Available at: <https://riviste.unimc.it/index.php/qspg/issue/view/106> (accessed: October 6, 2022).
- Lottieri C. 2022, "Sotto il segno dell'ignoranza e della paura. Diritto e politica tra amministrazione dell'emergenza e cambiamenti istituzionali", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 251-280.
- Manzin M. 2008, *Ordo iuris. La nascita del pensiero sistematico*, Milano: Franco Angeli.
- Manzin M. 2014, *Argomentazione giuridica e retorica forense*, Torino: Giappichelli.
- Manzin M. 2018, "Dalle norme codificate al diritto "liquido": effetti della secolarizzazione sul ragionamento processuale", in S. Amato, A.C. Amato and L. Palazzani (eds.) 2018, *Diritto e secolarizzazione. Scritti in onore di Francesco D'Agostino*, Giappichelli: Torino: 315-339.
- Manzin M. 2019a, "Architetture del ragionamento giuridico", *Teoria e Critica della Regolazione Sociale*, 2 (19): 207-234.

- Manzin M. 2019b, “Primato della legalità e ragionamento processuale. Il sillogismo giuridico nella prospettiva del rule of law”, *Diritto e Questioni Pubbliche*, 2 (19): 153-172.
- Manzin M. 2020a, “In che senso i diritti umani sono universali?” in L. Di Donato and E. Grimi (eds.), *Metafisica dei diritti umani 1948-2018. Per il 70° anniversario della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani*, Roma: Stamen: 165-187.
- Manzin, M. 2020b, ““Identity-Based” and “Diversity-Based” Evidence Between Linear and Fractal Rationality”, in Scholarship at UWindsor (eds.), *OSSA 12: Evidence, Persuasion & Diversity. Proceedings of the Ontario Society for the Study of Argumentation Conference*, Vol. 12., University of Windsor (Ontario, Ca): OSSA Conference Archive 13: 1-8. Available at: <https://scholar.uwindsor.ca/cgi/viewcontent.cgi?article=2477&context=ossaarchive> (accessed: October 6, 2022).
- Manzin M. 2022a, “*Salus omnia vincit*. Come immunizzarsi dal diritto”, in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 33-47.
- Manzin M. 2022b, “Reasonableness of Limits, Reasonableness as Limit (in Legal Interpretation)”, in Aroso Linhares J.M., Gaudêncio A.M. and Godinho I. (eds.) 2022, *International Journal for the Semiotics of Law*, 1 (35). Available at: <https://link.springer.com/journal/11196/volumes-and-issues/35-1> (accessed: October 6, 2022).
- Manzotti R. 2022, “La responsabilità delle neuroscienze e delle scienze cognitive nella riduzione della persona a corpo”, in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 75-95.
- Marraud H. 2016, “The Role of Ostension in Visual Argumentation”, *Cogency*, 1, (8): 21-41. Available at: <https://cogency.udp.cl/index.php/cogency/article/download/301/125/154> (accessed: October 6, 2022).
- Mendelsshon K. 1981 [1976] *La scienza e il dominio dell'occidente*, Roma: Editori Riuniti.
- Oswald S., Lewiński M., Greco S. and Villata S. (eds.) 2022, *The Pandemic of Argumentation*, Cham: Springer. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91017-4> (accessed: October 6, 2022).
- Perelman C. and Obrechts-Tyteca L. 1966 [1958], *Trattato dell'argomentazione. La nuova retorica*, Torino: Einaudi.
- Piazza F. 2020, “Metafore di guerra e guerra alle metafore. Sull’uso del lessico militare per parlare della pandemia di Covid-19”, *DNA – Rivista di studi camporesiani*, 2 (1): 87-96. Available at: <https://dnacamporesi.unibo.it/article/view/12314/12393>. (accessed October 6, 2022).
- Pino G. and Villa V. (eds.) 2016, *Rule of law. L'ideale della legalità*, Bologna: Il Mulino.
- Puppo F. 2019, “Retorica. Il diritto al servizio della verità” in A. Andronico, T. Greco and F. Macioce, (eds.) 2019, *Dimensioni del diritto*, Torino: Giappichelli: 293-318.

- Puppo F., Corradi S. and Zoppellari L. 2022, "Rhetoric and Argumentation in the Pandemic Legislation: The Italian Case", in Oswald S., Lewiński M., Greco S. and Villata S. (eds.) 2022, *The Pandemic of Argumentation*, Cham: Springer: 165-186. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91017-4> (accessed: October 6, 2022).
- Raz J. 1972, "Legal Principles and the Limits of Law", *The Yale Law Journal*, 5 (81): 823-854.
- Rosenberg M. 2019, "Is the Healthocracy Making Your Pain Worse?", *The Epoch Times*, Jan. 7, 2019.
- Scaglioni M. and Sala M. 2020, *L'altro virus. Comunicazione e disinformazione al tempo del Covid-19*, Milano: Vita e Pensiero.
- Schmitt C. 2006 [1921], *La dittatura*, Roma: Settimo Sigillo.
- Tamaro S. 2022, "Ora il Green Pass limita l'Italia", *Corriere della sera*, 15 febbraio 2022. Available at: https://www.corriere.it/cronache/22_febbraio_15/susanna-tamaro-premier-draghi-ora-green-pass-limita-l-italia-967a839e-8e9b-11ec-a91e-e98defcaa657.shtml. (accessed: June 16, 2022).
- Tindale C.W. 2020, "Strange Fish: Belief and the Roots of Disagreement", in C. Dutilh Novaes, J. Henrike, A. van Laar Jan and B. Verheij (eds.) 2020, *Reason to Dissent. Proceedings of the 3rd European Conference on Argumentation*, 1, Norcross: College Publications: 513-526.
- Tomasi S. 2022a, *Argomentazione, educazione, diritto. La retorica forense come strumento di formazione*, Bari: Cacucci.
- Tomasi S. 2022b, "The Case of Coronavirus Contact-Tracing Apps: Arguments for Trust", in S. Oswald, M. Lewiński, S. Greco and S. Villata (eds.) 2022, *The Pandemic of Argumentation*, Cham: Springer: 187-202. Available at: <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91017-4> (accessed: October 6, 2022).
- Van Eemeren F.H. and R. Grootendorst R. 1992, *Argumentation, Communication, and Fallacies: A Pragma-Dialectical Perspective*, New York: Routledge.
- Van Eemeren F.H. 2010, *Strategic Maneuvering in Argumentative Discourse: Extending the Pragma-Dialectical Theory of Argumentation*, Amsterdam – Philadelphia: Benjamins.
- Velo Dalbrenta D. 2022, "Quel che resta (della certezza) del diritto dopo il Covid-19", in C. Lottieri (ed.) 2022, *Leviatano sanitario e crisi del diritto*, Macerata: Giometti & Antonello: 251-280.
- Voegelin E. 2018, *Politica, storia e filosofia*, Crotona: D'Ettoris.
- Zanetti G. 1989, *La trascendenza e l'ordine. Saggio su Eric Voegelin*, Bologna: CLUEB.
- Zanetti G. 2017, "I limiti del diritto. Aspetti del dibattito contemporaneo", *Rivista di Filosofia del Diritto*, 6: 25-40.